

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

" ROUND JAZZ APS "

DENOMINAZIONE- SEDE- SCOPI

Articolo 1

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata

"ROUND JAZZ APS"

di seguito indicata anche come "Associazione". L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Corinaldo (AN), Via degli Agostiniani n. 1. La sede potrà variare in base alle esigenze o per decisione dell'Assemblea degli aderenti. Il trasferimento della stessa nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica del presente Statuto, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

Articolo 3

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore di associati,

loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, nonché la promozione del territorio a fini turistici attraverso azioni culturali;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

L'Associazione persegue tali attività di interesse generale con i seguenti obiettivi:

- promuovere l'arte della musica con particolare, ma non con esclusivo riferimento alla Musica Jazz;
- organizzare concerti, rassegne, ed ogni tipo di attività volta alla promozione e alla diffusione della Musica, quali: seminari, cicli di conferenze, ricerche, audizioni collettive e quant'altro volto a sviluppare tutte quelle manifestazioni che con la Musica hanno attinenza;
- Ai fini dell'attività promozionale, l'Associazione può produrre supporti atti alla diffusione della musica quali dischi, compact, disk, CD-Rom, cassette audio e audio/video affidandone la distribuzione di volta in volta, a soggetti pubblici o privati.



L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

PATRIMONIO ED ENTRATE

Articolo 4

Il patrimonio è costituito da:

- Quote e contributi degli associati;
 - Contributi e liberalità, eredità e donazioni ricevute;
 - Riserve formate con utili;
 - Beni mobili;
 - Eventuali altre riserve accantonate;
 - Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - Entrate derivanti da prestazioni di servizio convenzionati
 - Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per esempio concerti, feste ed eventi)
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
- 

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

SOCI

Articolo 5

L'adesione all'Associazione è libera, senza discriminazione di razza, sesso o fede religiosa, purché l'attività personale di ciascun aderente non sia in contrasto con le finalità o le attività del Gruppo stesso ed avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti. Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione le Associazioni di promozione sociale che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenza e

conoscenza. Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di promozione sociale. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che accettano il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che vada contro gli scopi o che rechi pregiudizio al patrimonio dell'associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed adottare, a seconda della gravità, i seguenti provvedimenti: Richiamo verbale, Diffida scritta, Espulsione della Associazione.

L'associazione è composta dai Soci fondatori e dai Soci effettivi.

Sono Soci fondatori quelli che hanno fondato l'Associazione, hanno pieno diritto di voto nelle assemblee e possono candidarsi per le cariche sociali.

Sono soci effettivi gli associati che partecipano attivamente alla vita dell'ente, ne condividono gli scopi e hanno pieno diritto di voto nelle assemblee, contribuiscono alla gestione dell'associazione e possono candidarsi per le cariche sociali.

La partecipazione non può essere temporanea e le quote non sono omissibili.

Il Socio che non intenda confermare la propria adesione all'Associazione è tenuto a dare le dimissioni per iscritto entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno.

Articolo 6

La qualità di Socio si perde per dimissioni scritte, che avranno effetto 30 giorni dopo la presentazione, decesso ed indegnità, sancita quest'ultima dal Consiglio Direttivo. Contro la esclusione per indegnità si può ricorrere, entro 30 giorni dal provvedimento del Consiglio Direttivo, al Collegio dei Probiviri.

I Soci hanno diritto a:

- a. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b. godere dell'elettorato attivo e se maggiorenne godere anche dell'elettorato passivo. Per quanto riguarda i soci minorenni il diritto al voto è esercitato dal loro esercente la responsabilità genitoriale;
- c. prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, ossia dei libri sociali, con possibilità di ottenerne copia facendone richiesta scritta, anche per via informatica, al Consiglio

Direttivo il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 giorni dalla richiesta o con la possibilità di visionarli presso la sede dell'associazione, alla presenza di almeno un componente del Consiglio Direttivo, facendone richiesta scritta, anche per via informatica, allo stesso Consiglio Direttivo il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.

I Soci hanno il dovere di:

- a. osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
- b. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- c. versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- d. contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune di altri cespiti e proprietà della Associazione.

VOLONTARI, ATTIVITA' DI VOLONTARIATO E PERSONE RETRIBUITE

Articolo 7

I volontari sono persone, anche non associate, che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al

perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 20% (venti per cento) del numero degli associati

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 8

Gli organi della Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) la Direzione Artistica
- d) il Presidente
- e) il Vice Presidente
- f) l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice

del Terzo Settore;

- g) l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

ASSEMBLEA

Articolo 9

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. E' l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria o straordinaria.

L'assemblea degli associati è convocata, anche fuori dalla sede sociale purché in territorio italiano, dall'organo amministrativo, mediante lettera indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione da inviarsi a ciascun associato, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli associati aventi diritto a norma dell'articolo 20 del C.C.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e per la determinazione dell'ammontare dei contributi dovuti.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza ogni qual volta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Articolo 10

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota annuale.

Ogni associato ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta.

Ogni associato può rappresentare non più di un associato.

Articolo 11

L'assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione copertura rispettivamente, dell'avanzo o disavanzo di gestione;
- sull'ammontare delle quote sociali;
- sulla nomina dei componenti l'organo amministrativo previa fissazione del numero dei componenti;
- su quanto altro a lei demandato per legge o per statuto.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sullo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo
- sul trasferimento della sede

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 12

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dalla persona designata dall'assemblea stessa e nomina un segretario.

Il Presidente constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 membri eletti dalla Assemblea. Il consiglio rimane in carica per tre anni con possibilità di rielezione per i trienni successivi. In caso di dimissioni o decesso di un membro del consiglio deve essere convocata entro trenta giorni l'assemblea generale dei soci che provvederà alla sua sostituzione.

Le cariche sono gratuite e ai componenti l'organo amministrativo spetterà solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti un Presidente, il Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Articolo 15

Si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo dal preventivo ed all'ammontare delle quote di partecipazione annuale.

Si riunisce inoltre su richiesta del Presidente o di almeno quattro dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice presidente, in assenza di entrambi, dal più anziano in età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 16

Al Consiglio Direttivo è affidato il compito di nominare il Direttore Artistico e, su nominativi proposti da quest'ultimo, registi, animatori e collaboratori. I registi, gli animatori e i collaboratori possono essere scelti fra i soci e fra i non soci. In questo secondo caso, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo pur non avendo diritto al voto.

Articolo 17

Al Consiglio Direttivo sono affidati tutti i poteri relativi all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Inoltre potrà redigere un regolamento interno, per disciplinare il corretto svolgersi delle attività all'interno dell'Associazione. Esso, inoltre, decreta le espulsioni per indegnità o per altri motivi.

IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

Articolo 18

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

DIREZIONE ARTISTICA

Articolo 19

Il Direttore Artistico stabilisce i programmi e le modalità di svolgimento dell'attività artistica. È affidato al Direttore Artistico l'incarico di nominare i registi e i collaboratori, aventi il compito di preparare le esecuzioni pubbliche dei vari gruppi formatisi all'interno della Associazione; egli stesso può ricoprire la carica di regista.

Ai collaboratori è affidato anche il compito di tenere corsi di orientamento e formazione dei soci.

Articolo 20

Spetta al Consiglio Direttivo decidere l'ammontare dei compensi dovuti ai collaboratori, ai registi ed a tutte quelle persone o Enti chiamati a collaborare con l'Associazione, ed infine l'ammontare dei rimborsi spese spettanti alle varie formazioni.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 21

L'Organo di Controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

L'Organo di Controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'Organo di Controllo:

- a. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c. esercitare il controllo contabile;
- d. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- e. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f. partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ORGANO DI REVISIONE

Articolo 22

L'Organo di Revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'Organo di Revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

L'Organo di Revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

L'Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'Organo di Revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'Organo di Revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 23

L'esercizio economico-finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni alla data di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede dell'associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

SCIOGLIMENTO

Articolo 24

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dalla Assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze previste nel presente statuto.

Il patrimonio dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe

CONTROVERSIE

Articolo 25

Tutte le eventuali controversie sociali, tra i Soci e tra questi e l'Associazione i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri, da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile

DISPOSIZIONI FINALI - NORME DI RINVIO

Articolo 26

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dal Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso in quanto compatibili.

Corinaldo, 04 giugno 2026

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI SENIGALLIA

Atto reg. lo n°

12 GIU. 2026

223

serie 3 per € 328,00

per il DIRETTORE TERRITORIALE

La Funzionaria
Daniela Priori*

*Firma su delega del Direttore Provinciale
(Danilo Mengoni)

[Firma]

